



# Comune di Vallinfreda

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza del Mercato, 6 - 00020 Vallinfreda (RM)

C.F. 86001150589 P.Iva 02145811002

Tel. 0774/925088 Fax. 0774/925222

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 53 DEL 05.12.2020**

**Oggetto: ESERCIZIO 2020. BILANCIO CONSOLIDATO. INDIVIDUAZIONE ENTI DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.**

### Proposta di Deliberazione da parte di: Ufficio UFFICIO FINANZIARIO

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 17:00 si è riunita la Giunta comunale.

Risultano:

		<b>PRESENTE / ASSENTE</b>
<b>Piero Chirletti</b>	SINDACO	Presente
<b>Ceccarelli Luca</b>	VICE SINDACO	Presente
<b>Oddi Mario</b>	ASSESSORE	Presente

Assume la presidenza della seduta per l'approvazione della presente deliberazione il Sig. Chirletti Piero nella qualità di SINDACO.

Partecipa alla riunione con funzioni di assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000 e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale DOTT.SSA BARBARA PERSANO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'armonizzazione contabile è la denominazione di un complesso e articolato processo di riforma della contabilità pubblica, prevista dall'art. 2 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, ed è finalizzata a rendere i bilanci di tutte le pubbliche amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili, a mezzo di operazioni eseguite con le stesse modalità, ossia con pari metodi e criteri contabili, e con il risultato di soddisfare quelle esigenze informative e di trasparenza correlate al coordinamento della finanza pubblica, al controllo sul rispetto delle regole comunitarie e al federalismo fiscale, previsto dalla Legge 42/2009.

È importante precisare che, seppure sulla base degli stessi principi e criteri contabili, tale processo di riforma percorre strade normative diverse, a seconda delle amministrazioni; per gli enti locali, l'approvazione del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, ha comportato un cambiamento radicale sia negli schemi di bilancio sia nei criteri da applicare per l'imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Infatti il D.Lgs. n. 118/2011 prevede in primo luogo l'adeguamento ai 18 principi contabili generali oltre che l'ulteriore adeguamento ai principi contabili applicati della programmazione, della contabilità finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato. Nell'ottica di una maggiore trasparenza e responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nell'armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, delle Province e degli Enti locali, dispone il consolidamento dei conti tra gli enti e i loro organismi partecipati.

Nell'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", viene individuata la funzione del bilancio di un gruppo di enti/organismi che fa capo a una amministrazione pubblica, che è quella di rappresentare "in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate".

Lo stesso Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), al comma 4 dell'art. 147 quater, prevede che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

Viste le modifiche previste dal DM 11 agosto 2017;

*Dato atto che, a fronte degli ultimi interventi normativi, si è optato per la facoltà (già espressa*

*con deliberazione GC n. 9/2020) con deliberazione CC n. 7/2020, di cui all'art. 232, comma 2 del TUEL:*

*"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al*

*rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo*

*schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità*

*semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il*

*Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari*

regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla

Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato

decreto legislativo n. 118 del 2011".

Preso atto che il comma 831 della Legge di Bilancio per il 2019 va a modificare la disposizione che

imponesse l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, previsto dall'art. 233 bis del TUEL, nei comuni con

popolazione inferiore ai 5000 abitanti e che la predisposizione del bilancio consolidato diventa quindi

facoltativa poiché ora i piccoli comuni "possono non predisporre il bilancio consolidato";

Che, con deliberazioni CC n. 7/2020 e GC 9/2020, questo Ente si è già avvalso della citata facoltà, e che la medesima viene reiterata per l'anno 2020 e successivi;

Ad oggi la scadenza ultima per la redazione del bilancio consolidato è il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, come previsto nel paragrafo 1 dell'allegato 4/4.

Lo stesso allegato 4/4 disciplina, inoltre, le fasi per la redazione del bilancio consolidato dell'ente territoriale.

Al paragrafo 3 del citato Allegato sono infatti indicate le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del Gruppo, che sono definite in:

1. individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato; 2. comunicazioni ai componenti del Gruppo.

Allo scopo di redigere il bilancio consolidato, l'Allegato 4/4 prevede che gli enti Capogruppo predispongano due distinti elenchi concernenti:

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2) gli enti, le aziende e le società componenti del Gruppo compresi nel bilancio consolidato.

I due elenchi, e i successivi aggiornamenti, dovranno essere oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

Entrambi gli elenchi vanno aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione ed inoltre la versione definitiva dei due elenchi citati va inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Con riferimento **all'elenco n. 1**, il paragrafo 2 dell'Allegato 4/4 definisce il concetto di **Gruppo Amministrazione Pubblica**: esso comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal D.Lgs. 118/2011. La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di "controllo" di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di "partecipazione".

I componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica sono così definiti:

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs.

126/2014, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;

2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

5) le società partecipate dall'amministrazione pubblica Capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. Il dm 11 agosto 2017 prevede che a decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari al 20%, o 10% se società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel Gruppo dell'Amministrazione Pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Inoltre, il principio 4/4 richiama il concetto di "controllo contrattuale", di cui all'art. 2359, co. 1, n. 3 c.c., significando che il Gruppo Amministrazione Pubblica si estende ai casi in

cui l'influenza dominante sia esercitata in virtù di particolari vincoli contrattuali, anche in assenza di partecipazione.

Con riferimento al Comune di **Vallinfreda**, a seguito dell'istruttoria espletata, il **Gruppo Amministrazione Pubblica attuale**, è stato così definito:

### **1. Organismi strumentali**

Come da allegato A alla presente

### **2. Enti Strumentali**

Il Comune di **Vallinfreda**, nell'elenco sotto riportato, ha individuato gli Enti strumentali a cui partecipa, classificandoli in "enti controllati" e "enti partecipati", sulla base dei criteri individuati dal Principio Contabile concernente il Bilancio Consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, come da allegato A alla presente.

### **3. Società**

Il Comune di **Vallinfreda** ha classificato le società in cui detiene una partecipazione in società controllate e partecipate sulla base delle disposizioni del principio contabile sul bilancio consolidato nonché delle disposizioni di cui all'art. 2359 del Codice Civile, come da allegato A alla presente.

Con riferimento all'elenco n. 2, **l'area di consolidamento**, il paragrafo 3.1 dell'Allegato 4/4 stabilisce che gli enti e le società del Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi:

- di *irrilevanza*, ovvero quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti, ai sensi dello stesso Allegato 4/4, i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10% per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

totale dell'attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento dall'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- *impossibilità di reperire le informazioni necessarie* al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Al Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di **Vallinfreda**, così come definito nel richiamato "Allegato A", i parametri di rilevanza previsti al paragrafo 3.1 del Principio contabile sono i seguenti:

- la soglia di irrilevanza relativa all'esercizio 2019 (\*\*) è la seguente:

Totale attivo 6.210.402,86 (soglia 3% 186.312,09)

Patrimonio netto 2.807.075,66 (soglia 3% 84.212,27)

Ricavi caratteristici (Con la metodologia semplificata DM MEF 11.11.2019, possono essere valorizzati con importo pari a € 0,00 – non redigendo il conto economico (soglia 3% 0)

(l'**area di consolidamento** attuale del Comune medesimo è quindi composta da:

- con riferimento agli "organismi strumentali" e agli "enti strumentali controllati e partecipati": Negativo
- con riferimento alle "società controllate e partecipate": Negativo

Resta in capo agli enti locali, la facoltà, meramente discrezionale, di ritenere consolidabili partecipazioni in quanto "significative" ancorché matematicamente non rilevanti.

*(\*\*Il riferimento al 2019 poiché non è necessario, né corretto, attendere i bilanci 2020 delle società e degli enti strumentali per determinare l'inclusione nel GAP e per la determinazione dell'area di consolidamento. Occorre infatti determinarla prendendo a riferimento gli ultimi dati disponibili (es. quelli del 2019), fatto salvo che si procederà ad una verifica degli stessi, una volta che si avranno i dati definitivi (quelli del 2020). Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato).*

Una volta definita l'area di consolidamento, come previsto dall'Allegato 4/4 paragrafo 3.2, la Capogruppo dovrà comunicare agli enti, alle aziende e alle società, comprese nell'area di consolidamento, la loro inclusione nel prossimo bilancio consolidato. Dovrà inoltre trasmettere a ciascun ente l'elenco degli enti compresi nel consolidato nonché impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Valutato che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 28/11/2020 ha effettuato, la rilevazione annuale delle partecipazioni ex art. 20 TUSP;

- il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 118/2011 e del comma 8 dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000, deve essere approvato **entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento**;
- si ritiene quindi che gli enti compresi nel bilancio consolidato siano tenuti a predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne entro un termine utile al rispetto della scadenza indicata, provvedendo alla trasmissione al Comune dei necessari dati già consolidati con le loro rispettive partecipazioni (conto economico, stato patrimoniale, crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti il gruppo ecc.) **entro il 31 luglio di ciascun anno per l'anno precedente** e che qualora il bilancio della società non sia ancora approvato, gli stessi entro la stessa data trasmettano comunque i dati di preconsuntivo.

Valutato quindi di fornire le seguenti direttive, se eventualmente l'area di consolidamento dovesse presentare modifiche ed integrazioni a quella attuale, necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato di cui in premessa e previste dal paragrafo 3 dell'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 che qui si intendono richiamate ed approvate:

*Il bilancio di esercizio, che comprende lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo), deve essere trasmesso, dagli enti di cui alla presente deliberazione, al Comune di Vallinfreda, in formato PDF ovvero resi disponibili sul sito web della partecipata entro **il 31 luglio di ciascun anno per l'anno precedente** e che qualora il bilancio della società non sia ancora approvato, gli stessi entro la stessa data trasmettano comunque i dati di preconsuntivo, così come, alla medesima scadenza devono essere trasmessi o resi disponibili con le stesse modalità, i bilanci consolidati delle sub-holding. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.*

*Gli enti partecipati di cui alla presente deliberazione, devono adeguare tempestivamente il proprio bilancio, ai criteri previsti dal richiamato principio contabile di cui all'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. I criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) degli enti partecipati di cui alla presente deliberazione, compatibilmente con la disciplina civilistica, devono essere compatibili con il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.*

*Gli enti partecipati di cui alla presente deliberazione devono adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno (in quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo).*

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica, come riportati nel prospetto allegato alla presente ("allegato A"), per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

con votazione unanime nelle forme di legge

## DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

- 1) di approvare l'elenco degli organismi partecipati che compongono il **Gruppo Amministrazione Pubblica** del comune di Vallinfreda per l'anno 2020 e l'elenco degli organismi partecipati compresi **nell'area di consolidamento** del Comune di Vallinfreda per l'anno 2020, come da "allegato A" alla presente;
- 2) di dare atto che all'esito dell'istruttoria attuale, non ci sono enti, società controllate o partecipate oggetto di consolidamento;
- 3) di prendere atto che entrambi gli elenchi saranno aggiornati alla fine di ogni esercizio successivo per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione e che la versione definitiva dei due elenchi citati sarà eventualmente inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato del Comune di Vallinfreda;
- 4) **Di prendere ulteriormente atto, indipendentemente dalle risultanze del perimetro di consolidamento e/o dalle condizioni di "irrilevanza", di avvalersi della facoltà, prevista dalla normativa, della non adozione del Bilancio Consolidato, per l'anno 2020 e successivi;**
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



<b>Deliberazione n. 53</b> <b>Data 05.12.2020</b>	<b>OGGETTO: ESERCIZIO 2020. BILANCIO CONSOLIDATO. INDIVIDUAZIONE ENTI DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.</b>
--	--

**Letto confermato e sottoscritto**

**IL SINDACO**

Chirletti Piero

**IL SEGRETARIO COMUNALE**


DOTT.SSA BARBARA PERSANO

---

### **CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene affissata in data odierna all'Albo Pretorio *on line* per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 e viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del dlgs. N. 267/2000.

**Lì . . .**



**IL REFERENTE DEL SERVIZIO**  
**Nome del Messo Comunale**

---

### **CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'** **Il Segretario comunale**

VISTI gli atti di ufficio

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.ii.

**certifica che**

la presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 134 comma 3° del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267

[ S ] è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267

**Lì 05.12.2020**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA BARBARA PERSANO

---